

DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra
del 19 dicembre 1995

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla
Romania nella Comunità

(95/574/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che una tale procedura contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione ⁽²⁾;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Romania;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti, che meno perturba il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità rumene. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 40.